

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....  
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi  
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....  
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

**N° 11/2011**

**07 Marzo 2011(\*)**

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di  
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e  
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

***Oggi parliamo di.....***

VALIDITA' DEL RUOLO ANCHE IN PRESENZA DI OMESSO INVITO DELL'AMMINISTRAZIONE AL CONTRIBUENTE DI FORNIRE CHIARIMENTI.

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA- SENTENZA N. 795 DEL 14 GENNAIO 2011***

Ed ecco occuparci di un aspetto fondamentale nei rapporti fra contribuente ed Amministrazione Finanziaria alla luce della disposizione ex art. 6, comma 5, della legge 112/2000 (Statuto del Contribuente). La norma de qua obbliga l'Amministrazione, **pena la nullità del ruolo**, ad invitare il contribuente a fornire chiarimenti a fronte di una "dichiarazione tributaria".

L'interpretazione della Suprema Corte di Cassazione, **con sentenza N. 795 del 14 Gennaio 2011**, è stata in direzione che **"tale invito a fornire chiarimenti è obbligatorio solo se vi sono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione"** donde la validità del ruolo conseguente all'omesso versamento delle imposte dichiarate nel modello Unico ancorchè l'Amministrazione Finanziaria non abbia provveduto ad invitare il

contribuente chiedendogli i necessari chiarimenti alla luce della disposizione dello Statuto del Contribuente richiamata.

Gli Ermellini hanno ritenuto che la disposizione, ex art. 6, comma 5, della legge 212/2000, è chiara nell'affermare che l'obbligo a invitare il contribuente sussiste esclusivamente qualora sorgano "**incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione...**" e, pertanto, solo in questi casi, l'iscrizione a ruolo di un tributo a seguito di liquidazione della dichiarazione deve essere sanzionata con la nullità se non preceduta da invito a comparire. Nel caso di specie, invece, la nullità non può essere applicata poiché trattasi di ruolo conseguente a un omesso versamento di tributi correttamente dichiarati e quindi, non sussistono le rilevanti incertezze in merito al contenuto della dichiarazione fiscale cui fa riferimento il citato articolo 6.

L'IVA PAGATA PER OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE NON ESISTENTI NON E' DETRAIBILE ED INCOMBE SUL CONTRIBUENTE L'ONERE DELLA PROVA DELLA LEGITTIMA DETRAZIONE.

**CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 1361 DEL 21 GENNAIO 2011**

La pronuncia in informativa, peraltro nel filone della giurisprudenza concorde della Corte di Cassazione e di quella Comunitaria, riguarda la detraibilità dell'IVA e l'onere della prova circa la legittimità dell'operazione che ricade sul contribuente.

La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, affermato che il committente - cessionario è **tenuto a dimostrare la propria non conoscenza incolpevole della frode consistente in una operazione soggettivamente inesistente.**

Gli Ermellini, con **sentenza N. 1361 del 21 Gennaio 2011**, hanno riaffermato il "principio", anche alla luce della giurisprudenza Comunitaria, in base al quale l'IVA pagata per operazioni soggettivamente inesistenti **non solo non è detraibile quanto è onere del contribuente dimostrare la fonte di legittimazione di tale detrazione se l'Amministrazione Finanziaria gli contesti l'illegittima detrazione in quanto riferita ad operazioni inesistenti.**

Quanto precede **anche se l'IVA sia stata effettivamente versata!!!! In questo caso il contribuente committente – cessionario ha l'onere di dimostrare di non**

**essere a conoscenza che il venditore - prestatore è autore di un'operazione in frode all'IVA e di aver agito in buona fede.**

COMPETENZA FRA GIUDICE TRIBUTARIO E GIUDICE ORDINARIO. TUTTO DIPENDE DALLA "NATURA" DELLA LITE.

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE- SENTENZA N. 1864 DEL 27 GENNAIO 2011***

Il "principio" sancito dalla Suprema Corte di Cassazione è importante in quanto serve a delimitare i "confini della competenza per materia" fra Giudice Tributario e Giudice Ordinario.

Ed è chiaro che, per una maggiore comprensione della fattispecie, occorre ricordare, in sintesi, il fatto storico.

Un cittadino, a seguito di procedimento penale, viene condannato, oltre al pagamento della "multa", alle spese processuali e ad un'ammenda per l'inammissibilità del ricorso in Cassazione. Riceve, pertanto, dall'Agente della Riscossione della sua città di residenza una "cartella di pagamento". Si oppone in Commissione Tributaria Provinciale. Questa accoglie il ricorso. L'agenzia delle Entrate produce ricorso presso la Commissione Regionale deducendo l'incompetenza per materia della Commissione Tributaria. Il Giudice tributario Regionale respinge il ricorso in quanto la pregiudiziale della competenza doveva essere proposta in primo grado. Da qui il ricorso in Cassazione e la pronuncia delle **Sezioni Unite** con **Sentenza N. 1864 del 27 Gennaio 2011**.

Gli Ermellini hanno, in primis, statuito l'ammissibilità della questione di giurisdizione sollevata dall'Ufficio Tributario in base al combinato disposto degli artt. 3 e 57 del Decreto Legislativo n. 546/92 per cui l'eccezione su tale questione rientra fra quelle proponibili per la prima volta anche in appello.

Circa, poi, il difetto di giurisdizione le Sezioni Unite hanno affermato il principio in base al quale ***la giurisdizione delle Commissioni presuppone la natura tributaria della controversia, essendo stata, fra l'altro, dichiarata l'illegittimità della norma che riservava loro anche la cognizione delle sanzioni comunque irrogate dagli Uffici Finanziari (Corte Costituzionale N.130/2008)*** donde nel caso de quo trattandosi di crediti non aventi carattere fiscale deve attribuirsi la competenza al giudice ordinario.

## DUE IMPORTANTI SCADENZE A MARZO E AD APRILE IN MATERIA DI IRAP E DI IMPRESA PRONTA IN UN GIORNO

Ed ecco due novità di cui la stampa specializzata ha fornito quasi quotidianamente notizia. Riguardano l'IRAP e il progetto "Impresa in un giorno".

Il 1° marzo 2011 è scaduto il termine entro il quale le società di persone e gli imprenditori individuali che intendevano optare per la determinazione della base imponibile IRAP in base al bilancio dovevano inviare l'apposito modello di comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Entro il 1° marzo 2011 le società di persone e gli imprenditori individuali che intendevano optare per la determinazione della base imponibile IRAP in base al bilancio (ex art. 5 del DLgs. 446/97) dovevano inviare l'apposito modello di comunicazione all'Agenzia delle Entrate. La trasmissione doveva avvenire esclusivamente in via telematica direttamente o tramite intermediari abilitati. L'opzione era irrevocabile per tre periodi d'imposta e, al termine del triennio, si intendeva tacitamente rinnovata per un altro triennio, sempre che l'impresa non optasse nuovamente per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di persone e degli imprenditori individuali.

Altra notizia riguarda, invece il decollo, a decorrere dal 1 aprile 2011, del progetto "Impresa in un giorno".

Dal 1° aprile 2011 la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) sarà sufficiente per intraprendere una nuova impresa. La novità riguarderà solo le imprese che per avviare le attività non necessitano di autorizzazioni da enti terzi. Entro il 31 marzo 2011 i Comuni devono, invece, chiedere al ministero dello Sviluppo economico l'accreditamento nella lista degli Sportelli unici attività produttive (Suap), disponibile nel portale nazionale, attestando la propria "capacità" di trasmissione telematica delle pratiche. In mancanza di accreditamento del ministero, il ruolo degli sportelli comunali verrà assunto provvisoriamente dalle Camere di Commercio. Queste riceveranno la Scia e la trasmetteranno al comune che rimane competente nella gestione sostanziale della pratica.

L'INPS CHIARISCE, SULLA SCORTA DELLE INDICAZIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO, CHE GLI INTERMEDIARI QUALIFICATI DELLA TRASMISSIONE SONO I SOGGETTI ABILITATI DALLA LEGGE 12/79. AD APRILE IN VIGORE UN NUOVO SISTEMA DI DELEGHE.

### **INPS – CIRCOLARE N. 28 DELL'8 FEBBRAIO 2011**

Anche l'INPS, **con circolare N. 28 dell'8 Febbraio 2011**, riprende la nota n. 7857/10 del Ministero del Lavoro - Direzione Generale dell'Attività Ispettiva – con la quale ha indicato nei soli professionisti di cui alla legge 12/79 gli intermediari qualificati della trasmissione che possono colloquiare con l'INPS alla luce della crescente attività di informatizzazione del massimo Istituto Previdenziale Italiano.

L'INPS nella circolare de qua esclude dalla trasmissione degli adempimenti lavoristici e previdenziali sia i CED (che sono abilitati alle "sole" operazioni di calcolo e stampa) che i tributaristi, fiscalisti, esperti tributari e revisori contabili.

A decorrere dal 1/4/2011 sarà, quindi, operante un nuovo sistema di "deleghe" che contribuirà ad eliminare gli abusivi.

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE  
EDMONDO DURACCIO***

**(\*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

*Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!*

HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO **VINCENZO BALZANO, FRANCESCO DURACCIO, FRANCESCO CAPACCIO, GIOSUE' ESPOSITO, GIUSEPPE CAPPIELLO.**